Codice A1604A
D.D. 4 ottobre 2018, n. 362
Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "Nuovo" e "Vecchio", ubicati nel Comune di Quinto Vercellese (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 *"Biellese, Vercellese, Casalese"*, d'intesa con la Comuni Riuniti S.r.l. – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Quinto Vercellese (VC) – con nota in data 12 luglio 2018, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi potabili denominati *"Nuovo"* e *"Vecchio"*, ubicati nella particella catastale n. 21 del foglio di mappa n. 7, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Quinto Vercellese.

Le opere di captazione in esame sono ubicate nel settore settentrionale del concentrico di Quinto Vercellese (VC), presso il cortile del Municipio, in un'area urbanizzata caratterizzata, prevalentemente, da insediamenti di tipo residenziale.
Il pozzo definito *"Nuovo"* è profondo 119,00 metri, filtra tra -90,00 e -93,00 metri e tra -105,00 e -111,00 metri, risulta attrezzato con una pompa sommersa in grado di estrarre una portata massima pari a 5,00 l/s ed è utilizzato per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto; il pozzo denominato *"Vecchio"*, invece, è contraddistinto da una profondità verificata di 93,00 metri, filtra tra -90,00 e -93,00 metri, risulta privo di impianto di sollevamento ed è utilizzato in caso di momentanea interruzione di esercizio dell'altra opera. Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.
La presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata per tutti e due i pozzi utilizzando il codice Wheam2000 – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 7,00 l/s da entrambi i pozzi – a fronte di un solo pozzo in emungimento alla portata di 4 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca moderato dell'acquifero captato.
In mancanza di dati riguardanti la piezometria dell'acquifero profondo captato dai due pozzi in esame, la proposta di definizione è stata dimensionata avvalendosi della ricostruzione piezometrica della falda freatica applicando, tuttavia, i criteri cautelativi di cui al punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; tale area è stata quindi delimitata orientandola lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a 10^{-4} e considerando l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di 30°.
L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno ad entrambi i pozzi; data la vicinanza reciproca degli stessi, i due cerchi costituenti le zone di tutela assoluta si compenetrano l'un l'altro dando origine ad una forma bilobata corrispondente all'inviluppo delle zone di tutela assoluta dei due pozzi;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e due i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e due i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"Figura 17 - Proposta di delimitazione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati Nuovo e Vecchio – Comune di Quinto Vercellese (VC) – (scala 1:1.000)"*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Quinto Vercellese (VC) che, convocato alla Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 con nota dell'11 aprile 2018, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza e considerate le analisi chimiche e microbiologiche effettuate sull'acqua emunta, con nota in data 5 dicembre 2011, ha ritenuto congrua - sotto l'aspetto igienico-sanitario - l'area di salvaguardia proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 4 giugno 2018, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 – dal momento, tra l'altro, che è stata perimetrata utilizzando i criteri di cautela previsti in caso di mancanza di dati di piezometria della falda profonda – e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.
Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha sottolineato che la definizione dell'area di rispetto è stata determinata con ipotesi difformi da quanto accade realmente (pompaggio simultaneo di due pozzi ad una portata di 7 l/s, a fronte di un solo pozzo in emungimento alla portata di 4 l/s), ovvero con condizioni che risultano ampiamente cautelative, ritenendo comunque opportuno raccomandare un'attenta gestione del pozzo attualmente inutilizzato, la cui presenza potrebbe rappresentare un potenziale veicolo di contaminazione se non correttamente gestito. Dovranno, inoltre, essere costantemente valutate le analisi chimiche e batteriologiche effettuate sull'acqua prelevata dai pozzi prima del trattamento che, nel caso specifico, potrebbero fornire indicazioni circa eventuali perdite dalla rete fognaria e/o stabilire il grado di vulnerazione della risorsa.
Per quanto attiene i centri di pericolo rileva la presenza, all'interno della zona di rispetto ristretta, di due tratti del collettore fognario, uno dei quali collocato in area limitrofa alla zona di tutela assoluta; tale centro di rischio necessita di particolare attenzione e, pertanto, deve essere valutata l'integrità del collettore fognario interferente con la zona di rispetto ristretta e, eventualmente, prevista la sua sostituzione con tubazioni a tenuta stagna. Il gestore dovrebbe inoltre analizzare attentamente la condizione attuale della zona di tutela assoluta, in relazione ai requisiti di legge, al fine di valutare ed eventualmente proporre possibili interventi di adeguamento all'articolo 4 del regolamento 15/R/2006 e rendere meglio individuabili le aree di localizzazione dei due pozzi.

I due pozzi sono situati all'interno del cortile di pertinenza dell'edificio che ospita la sede comunale di Quinto Vercellese; tra le superfici ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia si evidenzia la presenza di aree a verde, sia pubbliche che private, e di un appezzamento incolto rientrante per una porzione assai ridotta all'interno della zona di rispetto allargata. Con riferimento a

questo terreno agrario nell'ipotesi di una sua futura messa a coltura, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata è corredata anche dalla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata anche per la gestione delle pratiche di concimazione, diserbo e di lotta fitosanitaria nelle aree verdi circostanti i due pozzi potabili in esame. Tale Proposta contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato e indica come i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla Classe 3 in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa o moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici avranno moderate limitazioni sia per le aree verdi che per il terreno, attualmente incolto, se venisse destinato in futuro a colture arboree o erbacee.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai due pozzi potabili denominati *"Nuovo"* e *"Vecchio"*, ubicati nel Comune di Quinto Vercellese (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è riconosciuto alla Comuni Riuniti S.r.l. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 54 di repertorio sottoscritto in data 27 luglio 2010 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 1969 del 5 luglio 2010. La concessione, di 9,5 l/s massimi complessivi corrispondenti ad un volume massimo derivabile di 35.000 metri cubi, ha durata trentennale.

Accertato che i due pozzi potabili denominati *"Nuovo"* e *"Vecchio"*, ubicati nel Comune di Quinto Vercellese (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 *"Biellese, Vercellese, Casalese"*, in data 5 febbraio 2009.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 26 luglio 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili

infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- dal momento che il pozzo *"Vecchio"* risulta privo di impianto di sollevamento ed è impiegato solo in caso di momentanea interruzione di esercizio del pozzo *"Nuovo"* si raccomanda, per limitare le condizioni di rischio, una gestione oculata della captazione che potrebbe rappresentare, se non correttamente gestita, un potenziale veicolo di contaminazione della risorsa idrica sotterranea;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione dei terreni sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai proprietari e dal Comune di Quinto Vercellese, ovvero dalla Ditta che ha in carico la gestione delle superfici erbose/giardini ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai proprietari e dal Comune di Quinto Vercellese, ovvero dalla Ditta che ha in carico la gestione delle superfici erbose/giardini e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che la gestione delle aree verdi insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1969 del 5 luglio 2010 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo n. 54 di repertorio, sottoscritto in data 27 luglio 2010 e con il quale riconosce alla Comuni Riuniti S.r.l. il diritto d'uso delle acque prelevate dai due pozzi potabili denominati *"Nuovo"* e *"Vecchio"*, ubicati nel Comune di Quinto Vercellese e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune; la concessione di 9,5 l/s massimi complessivi corrispondenti ad un volume massimo derivabile di 35.000 metri cubi, ha durata trentennale;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 5 dicembre 2011 – prot. n. 00 57881;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 4 giugno 2018;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 *"Biellese, Vercellese, Casalese"*, in data 12 luglio 2018 – prot. n. 1328, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili"* e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 *"Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee"* e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *"Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007"*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 *"Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"*;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *"Nuovo"* e *"Vecchio"*, ubicati nel Comune di Quinto Vercellese (VC) e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato *"Figura 17 - Proposta di delimitazione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati Nuovo e Vecchio – Comune di Quinto Vercellese (VC) – (scala 1:1.000)"*, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 7,00 l/s da ciascun pozzo, portata derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – a fronte di una sola captazione in emungimento alla portata di 4 l/s.
c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
   Per quanto concerne la gestione delle aree verdi interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietato lo stoccaggio e l'accumulo di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti del terreno attualmente incolto ricadente nella zona di rispetto allargata, nell'ipotesi di una futura messa a coltura, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima degli asporti delle colture. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle eventuali future colture sono ammessi quelli previsti dal Regolamento (CEE) n. 2092/1991 e ss.mm.ii. relativo ai metodi di produzione biologica.
   Nell'areale interessato è inoltre sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.
   Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quinto Vercellese (VC) – Comuni Riuniti S.r.l. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
   - garantire che la zona di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
   - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
   - dal momento che il pozzo *"Vecchio"* risulta privo di impianto di sollevamento ed è impiegato solo in caso di momentanea interruzione di esercizio del pozzo *"Nuovo"* si raccomanda, per limitare le condizioni di rischio, una gestione oculata della captazione che potrebbe rappresentare, se non correttamente gestita, un potenziale veicolo di contaminazione della risorsa idrica sotterranea.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
   - alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Quinto Vercellese – Comuni Riuniti S.r.l. – per la tutela dei punti di presa;
   - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
   - all'Azienda sanitaria locale;
   - al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Quinto Vercellese, affinché lo stesso provveda a:
   - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
   - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
   - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
   - la presenza di aree residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di aree agricole, di aree di servizio, reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
   - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove

necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig

Fabio Robotti